

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 10 novembre 2016 n. 308

OGGETTO: PRO LOCO VILLA SAN NICOLA. SAGRA DELLE CASTAGNE E DEL VINO NOVELLO.

CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALL'EVENTO.

PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilasedici** il giorno **10** del mese di **novembre** alle ore **13:20** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. DE IURE Domenico

2 Sig.ra LICENZIATO Francesca

3 Sig. MENICUCCI Luigi

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale dott.ssa Mariella COLAIEZZI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza in data 8.11.2016 del presidente pro tempore della Pro Loco San Nicola, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.32129 del 8.11.2016, con la quale veniva richiesto il patrocinio e la compartecipazione economica allo svolgimento di una manifestazione denominata "Sagra delle castagne e del vino novello", organizzata per le giornate del 11 – 12 e 13 novembre. 2016 in P.zza San Tommaso;

RITENUTO che la manifestazione possa ritenersi di interesse sociale e culturale perché volta all'aggregazione della comunità e a tenere vive le tradizioni popolari cittadine;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost.";

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita "in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione";

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: "di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR - Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sociale, sportiva e culturale;

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare i provvedimenti necessari mettendo gratuitamente a disposizione degli organizzatori dell'evento il suolo pubblico interessato alla manifestazione;

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero, del Settore Attività Tecniche e Produttive, del Settore Affari Generali e Servizi Demografici e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1)- concedere alla Pro Loco di Villa San Nicola, della quale è presidente pro tempore il sig. Campagna Antonio, il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione della manifestazione di cui in narrativa;
- 2)- compartecipare alla stessa mediante la concessione a titolo gratuito dell'occupazione delle aree pubbliche di P.zza San Tommaso nelle giornate del 11 12 e 13 novembre 2016;
- 3)- dare atto che:
- a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;
- b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;
- c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione:
- d)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore dell'evento l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dello stesso;
- 4)- Dare mandato al Dirigenti competenti per l'adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18 08 2000, n° 267

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to V. d'OTTAVIO

www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona –

Ortona, 16-11-2016

F.to M. COLAIEZZI

F.to F. LICENZIATO

F.to M. COLAIEZZI

La sueste	esa deliberazione	è stata dichia	arata immed	iatamente esegi	uibile.
Ortona,	16-11-2016				
					IL SEGRETARIO GENERALE
					F.to M. COLAIEZZI